



[www.consorziocaes.org](http://www.consorziocaes.org)

# Responsabilità Civile per Associazione

Vi presentiamo le caratteristiche essenziali della copertura assicurativa strutturata dal Consorzio C.A.E.S. a tutela della Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro nell'ambito delle attività di associazione, di organizzazioni di volontariato, di circoli creativi.

## DESCRIZIONE DEL RISCHIO

In conformità a quanto previsto dallo Statuto della Contraente, si assicurano i rischi derivanti dall'esercizio della propria attività e lavorazioni inerenti (primarie, preliminari, secondarie complementari ed accessorie, nessuna esclusa). Sono inoltre comprese attività diverse da quelle sopra indicate purché svolte in via del tutto occasionale.

## MASSIMALI DI GARANZIA

- **Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)** € 1.500.000,00 per sinistro
- **Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)** € 1.500.000,00 per sinistro e per persona infortunata

## DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio annuo lordo, per tutte le garanzie prestate con la presente polizza, è determinato sulla base del numero di aderenti iscritti all'Associazione come di seguito riportato:

Numero di iscritti	Premio finito
Fino a 100 iscritti	€ 250,00
Per ogni iscritto in più oltre i 100 e fino a 1000	€ 1,50 per iscritto
Per ogni iscritto oltre i 1000	€ 0,50 per iscritto

Il Premio minimo è pari a € 250,00.

## FRANCHIGIE E SCOPERTI

Nell'ambito della nostra polizza (Art. 30) è stabilita una franchigia fissa per sinistro a carico dell'Assicurato di € 100,00, salvo il caso di:

- a) danno biologico: € 2.600,00 per persona infortunata; - Art. 13, Lettera b, Punto B
- b) scoperto del 10% per sinistro relativamente a:
  - Danni a cose portate dai clienti e/o assistiti - Art. 25.j
  - Danni a cose sollevate, caricate o scaricate (scoperto minimo pari a € 1.500,00) - Art. 25.k
  - Danni da cedimento o franamento del terreno (scoperto minimo pari a € 1.500,00) - Art. 25.o
  - Danni da inquinamento (scoperto minimo pari a € 1.500,00) - Art. 34
  - Danni da furto - Art. 35
  - Responsabilità civile postuma (scoperto minimo pari a € 1.500,00) - Art. 36

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA POLIZZA

- Art. 15** Estensione alle malattie professionali in modo ampio: quelle riconosciute dall'INAIL e/o dalla Magistratura.
- Art. 16** Validità territoriale: tutto il mondo (esclusi USA, Canada e Messico per la garanzia R.C.T.).
- Art. 19** Assicurazione estesa agli infortuni subiti da tutte le persone che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato.
- Art. 21** Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti, dei lavoratori parasubordinati e delle altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.
- Art. 23** Responsabilità civile personale dei dipendenti tecnici.
- Art. 24** Responsabilità civile della committenza.
- Art. 25.a** Committenza veicoli, in relazione alla guida di autovetture, motocicli o ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero da lui presi o dati in locazione. La garanzia comprende anche i danni alla persona subiti dai trasportati. Non sono considerati terzi il conducente dell'autovettura e le persone che si trovino con il medesimo nel rapporto di cui al precedente art. 18 lettera a).
- Art. 25.b** Cessione di lavori in subappalto, per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato.
- Art. 25.c** Danni da incendio, estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute (anche presso terzi). La garanzia è prestata fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- Art. 25.d** Proprietà e/o conduzione di fabbricati – Rischi Committenza, per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati (compresi eventuali magazzini e depositi) nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, degli impianti fissi (compresi ascensori, montacarichi e scale mobili) e dei relativi allacciamenti destinati alla loro conduzione.
- Art. 25.e** Proprietà e/o conduzione di spazi destinati a parcheggio.
- Art. 25.g** Infortuni del conducente, in occasione di servizio effettuato per conto dell'Assicurato quali conducenti di veicoli a motore.
- Art. 25.i** Danni a cose in consegna, custodia, detenute a qualsiasi titolo o destinazione, fino a concorrenza di un massimo risarcimento di €100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- Art. 25.m** Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e delle attività  
L'assicurazione comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori e le attività, ed alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi (anche compiuti presso terzi) con esclusione dei danni alle cose sulle quali si compiono i lavori. Questa garanzia è prestata fino a concorrenza di un massimo di risarcimento di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- Art. 25.r** Attività promozionali, formative, dopolavoristiche, ricreative, culturali, sportive o aventi carattere sociale, per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla partecipazione, organizzazione e svolgimento di attività promozionali e commerciali, formative, dopolavoristiche, ricreative, culturali, sportive o aventi carattere sociale tenute sia presso le ubicazioni di proprietà e/o in uso all'Assicurato sia presso altre ubicazioni.  
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, devono intendersi compresi: gite, convegni, congressi, corsi di aggiornamento e di formazione, visite guidate, assemblee e consigli di organi direttivi, riunioni sindacali o di volontari o di altri soggetti autorizzati dal Contraente a riunirsi presso i propri locali, esposizioni, fiere, mostre, mercati, manifestazioni culturali, feste animate, compreso il rischio dell'allestimento e dello smontaggio degli stand. Sono inoltre compresi i danni ai partecipanti ed i danni alle attrezzature, agli arredi ed ai locali ospitanti le attività sopra descritte ed alle cose esposte in dette sedi.
- Art. 25.x** Proprietà e/o uso di animali.
- Art. 25.y** Somministrazione di cibi e bevande.
- Art. 33** Gestione delle vertenze e spese legali con assistenza estesa in sede penale anche dopo l'eventuale tacitazione delle parti lese e fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso - con il limite di un importo pari al quarto del massimale in garanzia.
- Art. 38** Responsabilità civile personale dei volontari ai sensi della Legge 266/91.
- Art. 39** Responsabilità civile personale degli associati in conseguenza di fatti verificatisi nell'ambito della partecipazione ed organizzazione delle attività dell'Associazione o a cui la stessa partecipi.